



COMUNE DI TEANO



*REGOLAMENTO
COMUNALE DEI
LAVORI IN ECONOMIA*

(Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 19/03/2015)

*approvato con
(Deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 20/05/2015)*

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Limiti di importo e divieto di suddivisione

Articolo 3 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

Articolo 4 – Modalità di esecuzione e aggiudicazione

Articolo 5 – Garanzie

Articolo 6 – Forma e contenuto dell'atto di cottimo

Articolo 7 - Pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia

Articolo 8 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Articolo 9 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

Articolo 10 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Articolo 11 - Disposizioni finali



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il Regolamento si applica nel caso in cui il Comune di Teano espleti le funzioni e le attività di "Stazione appaltante".
3. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il Regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207).
4. Per la definizione di "lavori" si fa riferimento all'articolo 3 del "Codice dei Contratti".
5. Il ricorso alle procedure in economia risponde ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 2 - Limiti di importo e divieto di suddivisione

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000,00 € (I.V.A. esclusa), nel rispetto del limite quantitativo fissato dall'art.125 del vigente "Codice dei Contratti" e degli artt. 173 e seguenti del vigente "Regolamento attuativo". Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del vigente "Codice dei Contratti", concorrono alla determinazione del suddetto limite. Tale limite non opera nei confronti dei soli interventi di somma urgenza.
2. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla eventuale revisione in diminuzione delle soglie prevista dal "Codice dei Contratti".
3. Nessun lavoro di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurne l'esecuzione alle presenti norme.
4. Non sono considerate suddivisioni artificiose i frazionamenti di interventi individuati distintamente nel piano annuale delle opere pubbliche o nel bilancio di previsione, nonché quelle derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati e motivati dal Responsabile dell'Area nella determina a contrarre.

Articolo 3 - Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati nel precedente articolo e le categorie generali di cui all'art. 125, co. 6, del vigente "Codice dei Contratti", la voce "manutenzione" di cui ai punti a) e b) del citato articolo include sia gli interventi manutentivi di tipo "ordinario" che quelli di tipo "straordinario".
2. Nell'ambito delle suddette categorie generali sono, ad esempio, eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavoro:

- a) stradali, che a titolo esemplificativo si individuano in:
- riparazioni di danni dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane;
 - manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede stradale, comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, fossi, ecc.;
 - rifacimento dei manti di usura e degli strati di binder;
 - rifacimento misto granulometrico o battuto di terreno delle strade rurali e loro manutenzione;
 - integrazione della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, e di guard-rail e relativa manutenzione;
 - manutenzione e riparazione dell'illuminazione stradale, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.;
 - interventi di potatura alberi;
 - manutenzione del verde pubblico, potature, scavature, concimazioni;
 - manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede dei percorsi escursionistici pedonali e ciclabili, comprese le pertinenze, le aree di sosta e i parcheggi, ivi compresa la segnaletica.
- b) edili, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi su immobili comunali, e relative pertinenze:
- riparazioni per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
 - opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili, comprese le recinzioni;
 - sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
 - realizzazione e/o manutenzione, nonché adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
 - riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compresi portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati comunali;
 - manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, presi in affitto ad uso degli uffici dell'Amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - manutenzione e riparazione delle fognature e delle relative opere d'arte, inclusa la sostituzione completa di alcuni tratti e l'eventuale traslazione di tratti di condotta, delle centrali di trattamento o di sollevamento, e dei bagni pubblici;
 - manutenzione e riparazione della rete acquedottistica, delle centrali di sollevamento e delle relative opere d'arte;
 - manutenzione e riparazione degli impianti e dei manufatti destinati alla depurazione delle acque;
 - manutenzione e riparazione di tutti i tipi di impianti presenti nei fabbricati comunali e loro pertinenze e negli spazi pubblici in genere;
 - manutenzione e ripristino dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
 - manutenzione e ripristino dei cimiteri;
- c) puntellamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti;
- d) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- e) altri lavori di manutenzione non indicati nelle voci precedenti quando l'importo non sia superiore a Euro 100.000,00.

3. Sono eseguibili in economia gli interventi di somma urgenza e pronto intervento.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione e aggiudicazione

1. I lavori in economia si possono eseguire nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra.

3. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue, con il personale della Stazione appaltante o con personale eventualmente assunto, i lavori individuati disponendo l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari.

4. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000,00.

5. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

6. Il ricorso alla procedura dell'acquisizione in economia è debitamente motivato dal competente Responsabile nella determina a contrarre di cui all'articolo 11 del vigente "Codice dei Contratti".

7. Quando si sceglie la forma di esecuzione per cottimo, il Responsabile del procedimento, individuato in conformità al vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, attiva la procedura approntando una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- a) l'esatta indicazione dell'intervento da realizzare;
- b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- c) l'importo presunto della spesa;
- d) le caratteristiche tecniche dell'intervento.

Tale relazione è sottoposta per l'approvazione all'attenzione del Responsabile dell'Area competente o della Giunta comunale, in base agli atti di indirizzo emanati dall'Organo esecutivo.

8. Qualora l'importo dei lavori da eseguirsi in economia superi 2.000,00 € (I.V.A. esclusa), sono predisposti i progetti tecnici esecutivi conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente. Se, invece, l'importo dei lavori è non superiore a 2.000,00 € (I.V.A. esclusa), il Responsabile del procedimento può decidere di avvalersi della sola relazione precedentemente indicata, qualora essa contenga tutti gli elementi della prestazione da acquisire.

9. Il Responsabile dell'Area competente provvede all'affidamento, individuando nell'elenco degli operatori di fiducia della Stazione appaltante almeno:

- a) tre imprese, per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
- b) cinque imprese, per lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino ad Euro 100.000,00 (I.V.A. esclusa);
- c) otto imprese, per lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino ad Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa);

da invitare a gara informale, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Il dettaglio delle modalità operative da utilizzare per il rispetto dei suddetti principi è definito in uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

10. E' consentito l'affidamento diretto per lavori in economia fino ad un importo di Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa) ad operatori economici iscritti nell'elenco di fiducia della Stazione appaltante, nel rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.

11. Il Responsabile del procedimento prescinde dagli elenchi delle ditte di fiducia della Stazione appaltante, quando l'esecuzione dei lavori in economia richiede delle specifiche professionalità e una particolare qualificazione non disponibile nei predetti elenchi di fiducia. In tal caso gli operatori economici sono individuati sulla base di specifiche indagini di mercato. Dell'esercizio di tale facoltà è data ampia e compiuta motivazione nel provvedimento di affidamento.

12. Le modalità di costituzione e di utilizzo degli elenchi di fiducia della Stazione appaltante sono riportate in uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

13. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo, è svolta nel rispetto dei principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le ordinarie procedure di affidamento.

La Stazione appaltante procede al controllo delle dichiarazioni nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento (verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o certificazione SOA qualora richiesta dalla legge, D.U.R.C., verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente).

14. Resta comunque ferma la facoltà della Stazione appaltante di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa. In ogni caso la stazione appaltante verifica che il costo del lavoro e della sicurezza sia adeguato.

15. Il Responsabile competente procede all'apertura delle offerte in seduta pubblica, la cui data è comunicata alle imprese interessate ed è pubblicizzata tempestivamente sul sito istituzionale del Comune; il predetto Responsabile presiede la seduta alla presenza di personale della Stazione appaltante che provvede alla stesura del relativo verbale.

16. All'esito della seduta, il Responsabile dell'Area redige il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in economia, in cui è indicato, tra l'altro, il quadro economico dell'intervento post-gara con la specifica indicazione delle relative economie.

17. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad Euro 1.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

18. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, non è possibile il ricorso al subappalto.

19. Alle procedure del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta comunale 188 del 07/10/2014.

20. Per gli interventi di somma urgenza e pronto intervento, si applicano le sole indicazioni di cui ai precedenti commi compatibili con le specifiche prescrizioni normative.

Articolo 5 - Garanzie

1. Salvo diverso avviso del Responsabile del procedimento, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria, per importi a base di gara fino a 20.000 €.
2. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta l'esclusione dall'elenco delle ditte di fiducia della Stazione appaltante.
3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del competente Responsabile, fino all'importo di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva. Per importi contrattuali superiori ad Euro 20.000,00 le ditte esecutrici sono tenute a presentare una cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabilite dall'art. 113 del vigente "Codice dei Contratti".
4. Salvo esplicita previsione da parte del competente Responsabile, per i cottimi fiduciari di importo inferiore a 40 mila euro, i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del "Codice dei Contratti".

Articolo 6 - Forma e contenuto dell'atto di cottimo

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta della Stazione Appaltante.
2. In caso di affidamenti in economia di importo compreso tra 20 mila euro e 100 mila euro, il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica.
3. In caso di affidamenti di importo inferiore a 20 mila euro, il contratto è stipulato per scrittura privata.
4. In caso di affidamenti di importo inferiore a 2.000,00 euro, l'atto di cottimo può essere rappresentato in apposito scambio di lettere con cui la Stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, oppure nell'emissione di ordini di somministrazione. L'ordinazione è effettuata inviando una richiesta di preventivo offerta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) la natura dell'intervento conferito;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico della Stazione appaltante la sola I.V.A..
6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori.
7. L'atto di cottimo contiene:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia del cottimista per inadempimento ai sensi dell'art 137 del "Codice dei Contratti";
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) l'esclusione dall'elenco delle ditte di fiducia nel caso di ritardato avvio dei lavori, di lavori non correttamente eseguiti e di lavori completati oltre i termini fissati;
- i) i Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del vigente "Codice dei Contratti";
- l) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, se predisposto ai sensi dell'art. 26 del vigente D.lgs. n. 81/2008;
- m) il quadro economico dell'intervento post-gara.

8. L'atto di cottimo contiene inoltre le clausole di cui alla deliberazione di Giunta comunale 188 del 07/10/2014.

Articolo 7 - Pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previa verifica della loro regolare esecuzione svolta dal Direttore dei lavori. Al termine dei lavori è emesso il certificato di regolare esecuzione dopo l'obbligatoria verifica in situ.
2. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
3. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore del competente Responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del "Regolamento attuativo".
4. Per lavori di importo non superiore a 2.000 € (I.V.A. esclusa), il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'annotazione dell'attestazione stessa sul documento fiscale. Anche in questo caso l'attestazione è rilasciabile solo dopo l'avvenuta verifica in situ.
5. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del "Regolamento attuativo", su ogni pagamento è operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato o di attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Per lavori di importo fino a 20.000 € (I.V.A. esclusa), è demandata alla valutazione del competente Responsabile l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità. Tale valutazione deve essere esplicitata nell'atto di cottimo sottoscritto.

Articolo 8 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del competente Responsabile o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Articolo 9 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del competente Responsabile, o se nominato, dal Direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute negli elaborati di progetto, mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale.
2. La ditta deve trasmettere, in uno alla fattura per la liquidazione del proprio corrispettivo, una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del contratto.
3. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati, sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
4. Il certificato di regolare esecuzione deve essere corredato:
 - a) dai dati del preventivo e dell'atto di cottimo e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti o dai provvedimenti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti variante;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dal numero e dal nominativo degli operai impiegati;
 - g) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - h) dagli esiti delle verifiche di cui al successivo punto 5;
 - i) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - l) dei pagamenti già effettuati;
 - m) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - n) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
5. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva, retributiva e fiscale e dalla verifica di quanto indicato nella dichiarazione di cui al precedente punto 2.

Articolo 10 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma impegnata dopo l'affidamento a favore dell'appaltatore si riveli insufficiente, il Responsabile competente presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, qualora essa superi il 5% del valore del cottimo.

Per valori di spesa eccedente non superiori al 5%, il nuovo quadro economico dell'intervento è approvato con determina.

In entrambi i casi, il Responsabile provvede alla redazione del conseguente atto di impegno.

3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Con cadenza mensile l'elenco dei lavori in economia affidati dal Comune è pubblicato sul sito web istituzionale.

2. A partire dal 01 settembre 2015, per i lavori in economia di importo superiore a 40.000,00 € (quarantamila/00 euro), le norme del presente Regolamento, che prevedono la disciplina del confronto concorrenziale tra più operatori economici, sono disapplicate, se del caso, qualora esse siano incompatibili con quelle della Stazione appaltante cui il Comune ha affidato l'espletamento delle proprie funzioni e delle proprie attività, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del vigente "Codice dei Contratti".

3. Prima dell'avvio dei lavori, la Stazione appaltante acquisisce la comunicazione e la dichiarazione di cui al punto 1 della deliberazione di Giunta comunale 188 del 07/10/2014.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del comune.

6. Il presente Regolamento sostituisce qualsiasi regolamentazione comunale in materia ed entra in vigore in conformità alle disposizioni statutarie vigenti.